

CAPITOLO 1

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

il sistema delle imposte sui redditi

il sistema vigente di tassazione è disciplinato dal DPR n°917, con cui è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi.

Il precedente sistema di imposizione diretta era formato dalle due imposte fondiarie (su redditi di terreni e fabbricati) e dalla imposta di ricchezza mobile, cioè da imposte reali e proporzionali.

Il sistema ora vigente è formato da due imposte che colpiscono i redditi delle persone fisiche e degli enti collettivi (irpef e Ires).

I soggetti passivi e la residenza fiscale

soggetti passivi dell'irpef, cioè i debitori d'imposta, sono le persone fisiche.

Riveste particolare rilievo la distinzione tra residenti e non residenti nel territorio dello stato, in quanto i residenti (criterio di collegamento di tipo personale) sono tassati sul complesso dei loro redditi, ovunque prodotti nel mondo, i non residenti (criterio di collegamento di tipo reale) solo per i redditi prodotti in Italia.

Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

La residenza fiscale scaturisce da uno dei tre fatti: dalla iscrizione anagrafica;

- 1) dal domicilio, ossia dal centro degli affari ed interessi;
- 2) dalla dimora abituale.

Per contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza in paradisi fiscali si presume che siano residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalla anagrafe della popolazione residente e emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (principato di Monaco).

La personalità dell'irpef e la progressività imperfetta

esso mira a tassare in modo progressivo il reddito globale effettivo delle persone fisiche residenti in Italia.

Non tutti i redditi sono tassati in modo effettivo; per esempio, i redditi fondiari, la cui misura reale è mediamente superiore a quella catastale.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è un'imposta personale perché la sua disciplina tiene conto di una serie di circostanze di natura personale: ossia, non solo dal fatto che i redditi si aggregano presso un medesimo soggetto escludendone il reddito complessivo, ma anche di altri elementi, di stretto carattere personale.

Si tratta delle deduzioni dal reddito complessivo e delle detrazioni d'imposta.

La progressività è però imperfetta essendovi redditi che non sono inclusi nel reddito complessivo.

Le nozioni teoriche di reddito

le nozioni teoriche sono 3:

- 1) reddito come prodotto: un'entrata ha natura di reddito solo se deriva da una fonte positiva. La nostra legislazione ha accolto questo concetto, tassando sia i redditi prodotti in modo continuativo, sia i redditi variabili ed eventuali e quelli prodotti una tantum.
- 2) reddito come entrata: considera reddito qualsiasi entrata, quale che ne sia la fonte. È reddito la somma dei consumi potenziali e delle variazioni nette, intervenute nel patrimonio del contribuente, nel periodo di tempo considerato. Consumo potenziale è quanto il contribuente avrebbe potuto spendere nel periodo d'imposta.
- 3) reddito come consumo: è tassata solo la ricchezza consumata: non è tassato né il reddito risparmiato, né il reddito di capitale.

Non esistono sistemi positivi che tassano solo il reddito consumato e che esentano il risparmio. Esistono però sistemi che tassano in modo limitato i redditi di capitale.

Il presupposto dell'irpef e la nozione positiva di reddito

esso viene inteso come il possesso di redditi in denaro o in natura.

Il reddito può essere definito, in generale, come un incremento di patrimonio, derivante da una forma produttiva.

Per stabilire se tale criterio è seguito in modo restrittivo o in modo elastico, o sia derogato, è necessario esaminare il contenuto delle singole categorie.

Rientrano nei redditi d'impresa non solo i proventi della gestione, ma anche gli incrementi patrimoniali (plusvalenze e sopravvenienze); inoltre, sono reddito tutti i proventi che debbono essere iscritti nel contesto economico, anche se conseguiti a titolo gratuito (es contributi in conto es).

Tra i redditi di lavoro dipendente e assimilabili sono tassabili le indennità disoccupazione e le borse di studio.

Nel caso dei redditi diversi, non vi è una fonte unitaria che valga come tratto comune di tutte le ipotesi tassabili. La derivazione va verificata per caso, e in tale categoria troviamo anche ipotesi reddituali non riconducibili al concetto di reddito come prodotto, ma reddito entrata; (es plusvalenze non speculative).

In conclusione il sistema vigente adotta il concetto di reddito prodotto, ma che mostra significative aperture verso il concetto di reddito entrata.

Le categorie reddituali

le categorie reddituali sono:

- a) redditi fondiari;
- b) redditi di capitale;
- c) redditi di lavoro dipendente;

- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi d'impresa;
- f) redditi diversi.

Le categorie sono inclusive, cioè costruite con l'intento di comprendere tutta la materia imponibile. Ecco perché:

- alcune categorie sono più ampie nella nozione utilizzata;
- alcune categorie comprendono non solo redditi pienamente rispondenti alla definizione della categoria, ma anche altri redditi, di carattere spurio;
- vi è una categoria residuale (redditi diversi) che non presenta omogeneità di contenuto.

I redditi di capitale sono tassati al lordo. Anche i redditi di lavoro dipendente sono tassati al lordo, ma vi sono detrazioni d'imposta, con cui si dà rilievo forfetariamente alle spese.

I redditi fondiari sono tassati in base alla rendita catastale; non si deducono i costi effettivi perché la rendita catastale ne tiene conto.

Sono tassati deducendo i costi inerenti i redditi di lavoro autonomo, i redditi d'impresa e i redditi diversi.

I redditi d'impresa sono determinati sulla base del risultato del conto economico, rettificando secondo le norme fiscali.

Il presupposto delle imposte sul reddito è dato dal possesso di un reddito; se il possesso di un reddito è ciò che ne determina la tassabilità, è necessario esaminare quale sia l'accadimento che lo rende tassabile.

Vi sono redditi tassabili quando sono percepiti; è il caso dei redditi di capitale, dei redditi di lavoro e redditi diversi.

Nel caso dei redditi fondiari, il possesso va riferito all'immobile; nel caso di redditi d'impresa, il reddito è frutto di un calcolo.

In conclusione non esiste una nozione unitaria di possesso di reddito, ma tante nozioni, quante se ne traggono dalla disciplina delle diverse categorie.

Reddito vs patrimonio

il patrimonio è l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico di cui è titolare un soggetto in un dato momento. Esso è una realtà statica. Il reddito, invece, è un fenomeno dinamico: è la risultante delle variazioni incrementative del patrimonio.

Non tutte le entrate sono reddito: non sono reddito le entrate patrimoniali; lo sono soltanto le entrate o proventi che derivano da una fonte produttiva.

Sono tassabili i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi.

Sono quindi tassabili i proventi che costituiscono redditi imponibili, non lo sono i proventi conseguiti in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali.

Inoltre sono tassabili le pensioni che si collegano ad un rapporto di impiego o servizio, e sono quindi, proiezione di un precedente trattamento economico; non lo sono invece, le pensioni risarcitorie.

Redditi in natura e valore normale

vi sono redditi monetari e redditi in natura.

I redditi in natura sono percepiti dai lavoratori dipendenti e possono essere costituiti da beni o servizi; ad essi deve essere dato un valore in moneta. Si tassa il loro valore normale, che è dato dal valore di mercato.

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli si tiene conto della media aritmetica dei prezzi rilevanti nell'ultimo mese.

Per le altre azioni si tiene conto del valore del patrimonio netto della società o ente.

Redditi e deprezzamento monetario

l'imposta è commisurata al valore nominale del reddito tassabile, e non vi sono norme che consentano di sottrarre all'imposta gli incrementi puramente nominali. I parametri di liquidazione dell'imposta, possono essere rivisti, quando la variazione degli indici Istat supera il 2%. la revisione può essere stabilita annualmente con decreto del presidente del consiglio dei ministri per neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.

Periodo d'imposta e imputazione dei componenti di reddito

le imposte sui redditi sono periodiche, perchè il loro presupposto è delimitato temporalmente dal periodo d'imposta.

Le imposte istantanee colpiscono fatti specifici, mentre quelle periodiche colpiscono l'insieme dei fatti che si verificano in un dato intervallo temporale.

Per le persone fisiche, il periodo d'imposta è l'anno solare, per le società l'esercizio solare.

Ad ogni periodo d'imposta corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e si correla una molteplicità di obblighi formali e sostanziali.

Poichè gli eventi economici da cui scaturisce il reddito possono interessare più periodi d'imposta, il legislatore pone regole precise in materia di imputazione temporale.

Per la maggior parte dei redditi rileva il momento in cui il reddito è percepito; per i redditi d'impresa vige il principio di competenza, in forza del quale i costi e i proventi vanno imputati al periodo di maturazione, a prescindere dal pagamento e dall'incasso.

Redditi del de cuius percepiti dagli eredi

gli eredi subentrano al de cuius quali soggetti passivi dell'imposta dovuta per i presupposti d'imposta realizzati dal de cuius.

Inoltre, i redditi prodotti, ma non incassati, dal de cuius, sono tassati a carico degli eredi, quando li percepiscono.

I crediti derivanti dall'attività professionale del de cuius non sono redditi degli eredi, ma entrate patrimoniali.

La ratio della tassazione di tali entrate è da ravvisare in ciò, che, di norma, ogni arricchimento (prima di diventare elemento patrimoniale) è tassato come reddito.

Redditi illeciti e costi inerenti

nelle categorie dei redditi tassabili devono intendersi compresi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

I redditi illeciti costituiscono redditi inquadabili, se ne hanno i requisiti, tra quelli tipici. Nel caso in cui non siano classificabili nelle categorie tipiche, i redditi illeciti sono considerati come redditi diversi.

I redditi illeciti sono tassati solo quando sono rimasti nelle disponibilità del contribuente.

Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delinquenza non colposa.

I redditi dei coniugi e dei figli minori

i coniugi sono tassati separatamente; ciascuno di essi sul proprio reddito.

In materia di comunione legale e di fondo patrimoniale, la legge prevede che i relativi redditi si imputano a ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto, salva diversa pattuizione convenzionale.

I redditi dei beni dei figli minori, soggetti a usufrutto legale dei genitori, sono imputati per metà a ciascun genitore; il minore è debitore d'imposta per i redditi degli altri beni e per redditi di lavoro.

I redditi delle imprese familiari

l'impresa familiare assume rilievo fiscale solo quando sia redatto un atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i familiari che collaborano nell'impresa, prestando un'attività di lavoro che abbia carattere continuativo e prevalente.

Si intendono per familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

La rilevanza fiscale dell'impresa familiare attiene alla distribuzione del reddito tra imprenditore e collaboratori: ai secondi è imputata una quota del reddito

complessivo proporzionata al lavoro effettivamente svolto, ma non superiore al 49%. al primo è attribuito il 51% del reddito dell'impresa.

Solo la quota spettante all'imprenditore è reddito d'impresa; il reddito dei collaboratori rappresenta la remunerazione del lavoro prestato nell'impresa ed è imputato ai collaboratori a prescindere dalla percezione.

I redditi delle società di persone

I soci delle società di persone non sono meri investitori, ma operano nelle società e ne sono amministratori; esse sono caratterizzate da un formalismo minimo: quindi difficile determinare il reddito distribuito e non distribuito.

Il regime fiscale è improntato al principio di trasparenza. I redditi delle società sono trattati come se la società fosse uno schermo trasparente, come se non fosse un soggetto autonomo; redditi delle società sono considerati redditi dei soci.

I redditi di snc e sas sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Il reddito della società commerciale è imputato ai soci. I redditi imputati ai soci non sono qualificati come redditi d'impresa, ma come reddito di partecipazione.

I redditi delle società di persone sono disciplinati sotto l'etichetta di redditi prodotti in forma associata. Per tali redditi, vigendo il principio di trasparenza:

- la società non è soggetto passivo d'imposta: i redditi delle società sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili;
- le perdite della società sono ripartite tra i soci nella stessa maniera degli utili;
- i redditi prodotti dalle società commerciali di persone sono redditi di impresa: come redditi imputati ai soci, sono redditi di partecipazione;
- dal punto di vista temporale, il reddito è imputato ai soci nello stesso periodo d'imposta in cui è prodotto dalla società;
- le ritenute operate sui redditi delle società sono scomutate dall'imposta dovuta ai soci.

Il principio di trasparenza è applicato anche alle società semplici; il reddito è imputato ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Il principio di trasparenza si applica anche:

- alle società di fatto, che sono equiparate alle snc o ss secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
- alle società di armamento, che sono equiparate alle snc o sas secondo che siano state costituite all'unanimità o maggioranza;
- al gruppo europeo di interesse economico.

I redditi delle associazioni tra professionisti

i professionisti possono svolgere la propria attività sia in forma individuale, sia in forma societaria o dando vita ad una associazione.

Le associazioni professionali sono equiparate alle società semplici. Vigè il principio di trasparenza: i redditi delle associazioni sono tassati quando percepiti dall'associazione, ma sono poi imputati agli associati, indipendentemente dalla distribuzione.

Le perdite sono imputate in proporzione alla loro quota di partecipazione e possono essere compensate da ciascun associato con gli altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La base imponibile. Reddito complessivo e perdite deducibili

per calcolare il reddito complessivo occorre individuare e qualificare i singoli redditi, aggregandoli secondo le rispettive categorie di appartenenza.

Il reddito complessivo è calcolato operando la compensazione orizzontale delle perdite. Si sommano i redditi delle diverse categorie e si sottraggono le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in regime di contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni.

Le perdite di snc, sas e associazioni sono imputate pro quota a ciascuno dei soci o associati.

Ciascuno dei soci o associati può portare a nuovo la perdita, ma solo se deriva dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali di persone in regime di contabilità ordinaria.

Gli oneri deducibili dal reddito complessivo

le deduzioni del reddito complessivo favoriscono i possessori di redditi elevati, perchè il vantaggio che ne ha il contribuente è commisurato dall'aliquota marginale ed è minore via via che diminuisce il reddito complessivo e, quindi, l'aliquota marginale.

Dal reddito complessivo sono deducibili oneri minori, tra cui: le spese mediche e quelle di assistenza specifiche nei casi di gravi o permanenti invalidità; gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a seguito separazione, scioglimento o annullamento matrimonio; i contributi previdenziali e assistenziali versati; i contributi versati per le forme pensionistiche; talune erogazioni liberali (es: quelle in favore dell'università); un importo pari alla rendita catastale della casa di abitazione principale; inoltre, il legislatore include, le spese di produzione, deducibili in sede di calcolo dei redditi netti di ciascuna categoria.

Vi sono spese deducibili come oneri in quanto non deducibili come spese di produzione, tra cui:

- oneri fondiari non contemplati dalle stime catastali;
- somme corrisposte ai dipendenti;

- indennità corrisposte al proprietario di un immobile locato al conduttore, per perdita di avviamento, quando cessa il rapporto;
- somme che il contribuente deve restituire, dopo che quelle hanno concorso a formare il reddito in un periodo d'imposta precedente.

Le detrazioni dall'imposta lorda

L'art 13 tuir prevede detrazioni per lavoratori dipendenti e per pensionati, ma solo se il reddito complessivo non supera 55000 euro. Queste detrazioni dovrebbero assicurare la non tassazione del minimo vitale.

L'art 15 prevede detrazioni nella misura del 19% della spesa sostenuta, per una serie di oneri, tra cui:

- interessi passivi per mutui agrari;
- interessi passivi per mutui ipotecari contratti per acquisto o costruzione prima casa;
- spese mediche;
- spese funebri;
- spese per la frequenza corsi universitari;
- spese per acquisto di strumenti per studenti con DSA;
- premi per assicurazione per il rischio di morte, invalidità permanente;
- spese per manutenzione, protezione e restauro di immobili storici;
- erogazione liberali per attività nello spettacolo, etc;
- spese di assistenza a soggetti non autosufficienti;
- spese per acquisto di abbonamenti ai servizi pubblici.

L'art 15 prevede detrazione del 26% per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e iniziative umanitarie.

L'imposta netta dovuta e da versare

L'imposta netta non rappresenta la somma da versare quando si presenta la dichiarazione, perchè dall'imposta netta si scomputano:

- crediti d'imposta;
- versamenti d'acconto;
- ritenute subite a titolo d'acconto.

Se il saldo è a debito per il contribuente la differenza deve essere versata prima di presentare la dichiarazione. Se la dichiarazione è a credito per il contribuente, l'eccedenza costituisce un credito. Il contribuente può computarlo in diminuzione dall'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o chiederne il rimborso nella DDR.